



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i trasporti e il turismo*

---

**2012/0297(COD)**

18.6.2013

## **PARERE**

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Relatore per parere: Joseph Cuschieri

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

### Proposta della Commissione

A norma della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) i progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali devono essere sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale prima della relativa autorizzazione.

Anche se modificata diverse volte dopo l'adozione nel 1985, la direttiva non è cambiata a sufficienza per riflettere l'evoluzione in atto e nel contesto politico, giuridico e tecnico. Negli ultimi 25 anni l'Unione europea ha vissuto un processo di allargamento e, contemporaneamente, si è assistito anche a un aumento della portata e della gravità dei problemi ambientali da affrontare e del numero di grandi progetti infrastrutturali su scala europea (ad esempio nel settore energetico e dei trasporti). Per rispondere a queste evoluzioni la proposta di modifica della direttiva comporta nuovi rilevanti aggiornamenti del quadro legislativo colmando le lacune nella procedura di screening, qualità e analisi della valutazione di impatto ambientale e i rischi di incongruenze all'interno del processo di valutazione. Ultimo ma non meno importante, lascia la possibilità di non applicare la direttiva ai progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile.

### Punto di vista del relatore

Il relatore sostiene le modifiche della direttiva proposte dalla Commissione ritenendo che, visto il carattere transfrontaliero di alcuni progetti e delle problematiche ambientali (es.: cambiamenti climatici, rischi di calamità), sia necessario intervenire con azioni a livello europeo che danno un valore aggiunto rispetto ai singoli interventi nazionali. Tuttavia ritiene che alcuni aspetti della direttiva potrebbero essere ulteriormente migliorati grazie ad alcune piccole correzioni. Per esempio sottolineando l'impatto che il processo di valutazione ambientale può avere sulla tutela del patrimonio storico o sul turismo e riconoscendo il carattere particolare di progetti transfrontalieri, così vitale per la politica europea dei trasporti, rispetto a progetti aventi effetti negativi a livello transfrontaliero. A suo avviso solo con questa distinzione è possibile assicurare il massimo coordinamento delle azioni, al fine di rispettare le scadenze spesso rigorose e le aspettative dei numerosi soggetti pubblici e privati. Infine, per rendere il quadro giuridico europeo più coerente, il relatore propone alcuni allineamenti di lieve entità con la normativa in materia di orientamenti TEN-T.

Questi punti di vista si riflettono nelle seguenti modifiche:

## EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 bis) Occorre adottare tutte le misure necessarie a garantire che i progetti vengano realizzati in conformità delle pertinenti norme e procedure nazionali e dell'Unione, in particolare della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, protezione del clima, sicurezza, concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, sanità pubblica e accessibilità.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 ter) Per i progetti transfrontalieri, è opportuno che gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendano tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'UE.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) Uno degli obiettivi della***

*Convenzione di Århus, ratificata dall'UE e recepita nel diritto dell'Unione, è garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.*

#### **Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti devono assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.*

#### **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino.***

*Motivazione*

*Al fine di rendere la presente direttiva più coerente con la convenzione di Espoo e con il nuovo regolamento TEN-T, è necessario utilizzare le stesse formulazioni e definizioni.*

## **Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera c**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale *o* emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, emergenze che riguardano la protezione civile *o la tutela del patrimonio storico così classificato dalle competenti autorità degli Stati membri*, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

*Motivazione*

*Il patrimonio storico è un elemento importante dell'identità collettiva, ragion per cui i progetti volti a tutelarlo dovrebbero essere esentati dall'applicazione della direttiva.*

## **Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

*Emendamento*

I progetti, **compresi quelli aventi effetti transfrontalieri**, per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano **tutte** le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

*Motivazione*

*Nei progetti TEN-T, i principali corridoi comprendono progetti chiave transfrontalieri per i quali vi è l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto ambientale, soddisfacendo attentamente tutte le prescrizioni della vigente normativa dell'UE.*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) territorio, suolo, acque, aria,  
**cambiamenti climatici;**

*Emendamento*

b) territorio, suolo, acque **e** aria;

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 3, lettera e bis (nuova).*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 3 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

*Emendamento*

c) beni materiali, patrimonio culturale e **storico e** paesaggio;

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 3.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera e ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) turismo, quando l'attività turistica ha effetti rilevanti sull'economia locale e regionale;***

*Motivazione*

*L'attuazione di alcuni progetti può avere un effetto negativo sull'attività turistica che, a sua volta, può avere ripercussioni negative sull'economia degli Stati membri, in particolare quando l'economia di uno Stato membro dipende in gran parte dal turismo.*

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, ***sottoposti a un esame caso per caso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2,*** il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi.



L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) le caratteristiche **ambientali** di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

#### *Emendamento*

e) le caratteristiche di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

#### *Motivazione*

*La portata e il livello di dettaglio delle informazioni nella relazione ambientale non dovrebbero limitarsi unicamente alle caratteristiche ambientali.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***È aggiunto il seguente articolo 5 bis (nuovo):***

***5 bis. Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'UE.***

*Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TEN-Tec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative.*

*Motivazione*

*Nel caso dei progetti di infrastrutture di trasporto, è opportuno utilizzare congiuntamente gli strumenti informatici della rete TEN-T e di Natura 2000, onde evitare sin dall'inizio l'insorgere di eventuali problemi.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nell'ambito dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.***

*Motivazione*

*È opportuno avvalersi dei coordinatori dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti nelle procedure di consultazione pubblica, in modo da identificare in fase precoce i possibili problemi che possono insorgere, tenendo conto della difficoltà aggiuntiva insita nei progetti transfrontalieri.*

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

1. **I** risultati delle consultazioni e **le** informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 **sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.**

A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

#### *Emendamento*

1. **Nel quadro della procedura di autorizzazione si tiene adeguatamente conto dei** risultati delle consultazioni e **delle** informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

#### *Motivazione*

*L'articolo 6, paragrafo 8, della convenzione di Århus impone che si tenga "adeguatamente conto" dei risultati della partecipazione del pubblico: la prescrizione meno imperativa utilizzata nell'attuale direttiva, secondo cui la decisione dell'autorità competente "prende in considerazione" la procedura di partecipazione del pubblico, non è quindi coerente con i requisiti della convenzione di Århus.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) una sintesi **dei commenti pervenuti** a norma degli articoli 6 e 7;

#### *Emendamento*

c) una sintesi **delle questioni sollevate** a norma degli articoli 6 e 7;

#### *Motivazione*

*Le lettere c) e d) forniscono le informazioni necessarie per informare il committente e il pubblico su come gli esiti della valutazione ambientale (effettuata dal committente), le*

*risposte alla consultazione e altre questioni pertinenti hanno portato l'autorità competente a formulare la sua decisione.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

#### *Emendamento*

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente **delle fasi di costruzione e di funzionamento**, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione, di individuare eventuali effetti negativi imprevisti **e di facilitare un'azione correttiva**.

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e funzionamento, entrambe molto importanti per l'attuazione dei progetti di trasporto.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo

#### *Emendamento*

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo

impatto ambientale.

impatto ambientale. ***I risultati sono presentati all'autorità competente e resi pubblici.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i suoi risultati siano resi pubblici.*

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 – lettera b**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 9 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri ***possono anche decidere di mettere*** a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri ***mettono*** a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

*Motivazione*

*Per motivi di coerenza con l'articolo 9, paragrafo 1.*

**Emendamento 20**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 11**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 12 bis

*Testo della Commissione*

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 12 ter, per quanto riguarda ***i*** criteri di selezione di cui all'allegato III e le informazioni di cui

*Emendamento*

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 12 ter, per quanto riguarda ***la descrizione dettagliata e non l'integrazione dei*** criteri

agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

di selezione di cui all'allegato III e delle informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 11**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 ter – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### *Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 1**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – punto 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

#### *Emendamento*

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, ***aria*** e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

*Motivazione*

*Anche l'aria è da includere in quanto risorsa naturale.*

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

*Emendamento*

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, ***aria*** e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

*Motivazione*

*Anche l'aria è da includere in quanto risorsa naturale.*

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 1 – lettera i

*Testo della Commissione*

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

*Emendamento*

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico ***e acustico, comprese le vibrazioni***);

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE  
Allegato III – punto 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) della natura dell'impatto;

*Emendamento*

b) della natura dell'impatto, ***compreso il numero di posti di lavoro creati;***



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 18.4.2013
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Joseph Cuschieri 9.4.2013
<b>Esame in commissione</b>	29.5.2013
<b>Approvazione</b>	18.6.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34 -: 4 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Natrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zile
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils